



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
**UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**  
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/35  
Rif. Pratica n. 35

**Parere SUAP** per riesame parziale Autorizzazione integrata ambientale Ditta **RIVA ACCIAIO S.p.A.** con sede legale in Milano ed operativa in LESEGNO - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**Attività IPPC:**

Attività 2.2: impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora;

Attività 2.3 a): impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;

Attività 5.5.: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

SUAP G.A.L. MONGIOIE – pratica 620.21

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che**

- con Provvedimento n. 687 del 26/11/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta RIVA ACCIAIO S.p.A. con sede legale in Milano, Via Certosa, 249, per lo stabilimento sito in LESEGNO, STRADA STATALE 28 NORD, per le Attività IPPC:
  - 2.2: impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
  - 2.3 a): impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
  - 5.1: Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della Direttiva 75/442/CEE e nella Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16.06.75, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 t/g.
- con nota prot. n. 124974 del 31/12/2014, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 4.03.2014, n. 46, la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata prorogata ex lege sino al 31/10/2025;
- nel corso di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la ditta RIVA ACCIAIO S.p.A. ha comunicato alcune modifiche del complesso IPPC ritenute non sostanziali, che hanno comportato variazioni nelle modalità di gestione dei rifiuti, nel piano di

monitoraggio controllo e nelle componenti scarichi e acque sotterranee, e per le quali sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:

- presa atto prot. n. 32087 del 1/04/2014;
  - presa atto prot. n. 71126 del 15/07/2014;
  - presa atto prot. n. 83187 del 28/08/2014;
  - presa atto prot. n. 107715 del 16/11/2015;
  - provv.to SUAP n. 131/2017 del 27/12/2017;
  - provv.to SUAP n. 64/2019 del 17/07/2020;
  - provv.to SUAP n. 66/2020 del 27/12/2017;
  - provv.to SUAP n. 93/2020 del 29/10/2020;
  - provv.to SUAP n. 23/2022 del 6/04/2022;
  - provv.to SUAP n. 29/2022 del 14/04/2022;
- in data 21/12/2021, è pervenuta l'istanza di riesame parziale, della Ditta RIVA ACCIAIO S.p.A. con sede legale in MILANO, VIALE CERTOSA, 249, per l'impianto di LESEGNO, STRADA STATALE, 28 NORD - P.IVA 08521290158 – dal SUAP G.A.L. MONGIOIE. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018) relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) per gli impianti per il trattamento dei rifiuti;
- con nota prot. n. 2967 del 19/01/2022, è stata convocata, per il giorno 7/02/2022 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Lesegno, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Mondovì, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, A.C.D.A. S.p.A. gestore della Pubblica Fognatura, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché la Ditta RIVA ACCIAIO S.p.A. quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
- il Dirigente e un funzionario tecnico per il Settore Tutela Territorio della Provincia;
  - un funzionario del Comune di Lesegno;
  - il Direttore di stabilimento, l'R.S.P.P. e il Coordinatore Sicurezza Ambiente della ditta RIVA ACCIAIO S.p.A.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;

- con nota prot. n. 9683 del 14/02/2022, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le questioni emerse nel corso della Conferenza;
- con nota prot. U/01007/2022 DEL 21/03/2022, ACDA S.p.A. ha chiesto alla Provincia di chiarire la presenza o meno di scarichi in pubblica fognatura presso l'impianto oggetto di riesame e, con nota prot. n. 25598 del 22/04/2022, l'Ente ha risposto in modo negativo;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 4/04/2022, la Ditta RIVA ACCIAIO S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incongruenze e le questioni emerse;
- la Provincia ha provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 25371 del 21/04/2022, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nel termine indicato, non sono pervenuti ulteriori pareri;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

**rilevato che** l'azienda è in possesso del certificato n. ICQ A2DL03, valido sino al 30/11/2023 relativo alla norma UNI EN ISO 14001:2015;

#### **ritenuto**

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018 (BAT Conclusions);
- che, gli allegati tecnici 1 e 2 di quest'autorizzazione, integrano gli allegati tecnici 1 e 2 del Provvedimento n. 687 del 26/11/2013 e s.m.i.;
- che siano accoglibili le conclusioni formulate dall'azienda riguardo alla non necessità di fornire la relazione di riferimento, sulla base della verifica di fattibilità condotta ai sensi del D.M. 95/2019;

#### **visti**

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale

29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- il Regolamento del Consiglio (UE), 31/03/2011, n. 333/2011 “Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio“;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l’uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
  - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale”;
  - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
  - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
  - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”.
  - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: “*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione*”

*integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;*

- la L.R. 29/10/2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 10/08/2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018) relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti per il trattamento dei rifiuti;
- la Circolare del Ministero Ambiente n.1121 del 21/01/2019 avente ad oggetto “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- il D.M. 15/04/2019, n. 95 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Decreto Direttoriale MITE 9/08/2021, n. 47 recante l'approvazione delle linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

#### **DATO ATTO CHE**

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata ISO 14.001;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente

- per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
  - in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di Lesegno, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
  - il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
  - l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
  - la Provincia si riserva:
    - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
    - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso altresì che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materi

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**in ordine al riesame parziale**, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata con Provvedimento n. 687 del 26/11/2013 e successive modifiche ed integrazioni, in capo alla Ditta RIVA ACCIAIO S.p.A. con sede legale in MILANO, VIALE CERTOSA, 249 - P.IVA 08521290158 - per l'installazione sita in LESEGGNO, STRADA STATALE, 28 NORD, in cui si svolgono le l'Attività IPPC:

Attività 2.2: impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora;

Attività 2.3 a): impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;

Attività 5.5.: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti; a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1 – aggiornamento 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato tecnico 2 – aggiornamento 1, Piano di monitoraggio e controllo.

## PRECISA CHE

- **l'allegato tecnico 1 – aggiornamento 1 e l'allegato tecnico 2 – aggiornamento 1 sono parti integranti e sostanziali del presente atto** e integrano gli allegati tecnici 1 e 2 del provvedimento n. 687 del 26/11/2013 e successive modifiche ed integrazioni per la parte relativa alla gestione dei rifiuti;
- trattandosi di riesame parziale, restano invariati i termini per il riesame con valenza di rinnovo, stabiliti dall'art. 29-octies, comma 3, che s'intendono riferiti al Provvedimento n. 687 del 26/11/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

## EVIDENZIA CHE

- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;
- l'istante deve provvedere ad adeguare, entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento conclusivo, le garanzie finanziarie, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, così come previsto dalla D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i..

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

**Funzionari estensori**  
*Petti Ivana*  
*Sarale Elena*

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame parziale

**RIVA ACCAIO S.p.A. STABILIMENTO DI LESEGNO**

**ALLEGATO TECNICO 1**  
**AGGIORNAMENTO COMPARTO RIFIUTI PER RIESAME BAT-CONCLUSIONS**

**PREMESSA**

Il presente allegato costituisce aggiornamento dell'allegato tecnico 1 al provvedimento integrato ambientale n. 687 del 26/11/2013 per la parte relativa al riesame bat-conclusions *attività 5.5.* inerente il deposito preliminare /messa in riserva del rifiuto costituito da polveri di abbattimento fumi.

Inoltre, poiché a far data dal rilascio del provvedimento succitato, sono intervenute numerose modifiche non sostanziali che hanno riguardato il comparto rifiuti, il presente allegato costituisce altresì aggiornamento per tali variazioni. Esse possono essere così riassunte:

- modifiche relative al recupero della scoria;
- incremento del quantitativo di rottame rifiuti da utilizzare nel ciclo produttivo, previo conseguimento dell'EOW ai sensi del regolamento CE 333/2011.

Laddove non diversamente indicato per i rifiuti prodotti la ditta si avvale del deposito temporaneo di cui alle disposizioni dell'art. 185-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

**Prescrizioni generali**

1. l'attività di gestione rifiuti deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e nel rispetto delle finalità dell'art. 177 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. le operazioni di valorizzazione dei rifiuti devono rispettare i criteri di priorità nella gestione, sanciti dall'art. 179 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
3. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
4. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio e devono essere osservati gli intendimenti progettuali comunicati nella documentazione redatta in ottemperanza alla normativa antincendio, approvata dai competenti Vigili del Fuoco;
5. deve essere predisposto un piano di emergenza interno adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'art. 26 bis del D.Lgs 113/2018;
6. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
  - deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
  - deve essere evitata la formazione di aerosoli al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
  - è vietato l'incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipo;
7. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;



8. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative in materia di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
9. deve essere garantita l'idoneità della viabilità di accesso all'impianto e di quella interna (durante tutto l'anno);
10. i macchinari, gli impianti e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge e devono essere sottoposti a periodica manutenzione o revisione secondo le scadenze previste;
11. il trasporto dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto deve avvenire da parte di soggetti muniti di regolare autorizzazione al trasporto rifiuti e/o iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
12. **è fatto obbligo adottare le azioni di monitoraggio descritte nell'allegato tecnico 2 relativo al Piano di Monitoraggio e controllo;**
13. la destinazione finale di tutti i rifiuti prodotti deve essere individuata presso soggetti debitamente autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia;
14. deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione aziendale e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza/rifiuto presente nell'impianto e sia inoltre possibile reperire in qualsiasi momento un responsabile tecnico o suo sostituto;
15. l'attività deve essere svolta con modalità tali da impedire ogni tipo di danno o turbativa alle aree circostanti. In particolare, devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti a contenere il trasporto eolico dei rifiuti, polveri, rumori e odori ed esalazioni moleste;
16. le modifiche che si intendono operare nella gestione dell'impianto devono essere preventivamente comunicate alla scrivente secondo le disposizioni stabilite dalla vigente normativa;
17. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
18. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante P.E.C. (posta elettronica certificata o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno);
19. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
20. a far tempo dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
21. l'istante deve provvedere - non oltre 180 giorni dalla data di cessazione dell'esercizio delle operazioni autorizzate - alla bonifica, nonché al ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili;
22. è fatto obbligo di conseguire ogni altro atto o provvedimento autorizzativo connesso alla modifica o gestione dell'impianto;
23. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno;
24. l'autorizzazione deve essere conservata in copia presso l'impianto
25. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

## **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 5.5.**

Dal trattamento dei fumi originano delle polveri a cui è attribuito il codice **EER 10 02 07\***. Trattasi di rifiuti pericolosi posti in stoccaggio in un box chiuso su tre lati, in muro in c.a. e dotato sul quarto lato di un portone ad impacchettamento. La pavimentazione è impermeabile, il trasporto delle polveri dal punto di origine al box avviene in forma pellettizzata e, conseguentemente, dalle operazioni di carico e scarico non originano polveri. Il sito di stoccaggio è conforme ai requisiti richiesti dall'allegato 3 al D.M. 161 del 12/06/2002.

La verifica dell'applicabilità delle BAT–conclusions, riportata nella tabella che segue, è riferita alla fase di stoccaggio del suddetto rifiuto. Nel box, qualora necessario, vengono altresì stoccati i sacconi big bags che contengono le polveri aspirate dall'impianto di abbattimento fumi, durante le operazioni periodiche di manutenzione effettuate da terzi a cui è attribuito lo stesso CER.

## **Confronto tra le scelte impiantistiche e gestionali e le BAT**

In data 17/8/2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la Decisione di esecuzione della Commissione del 10/8/2018 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*BAT Conclusions*) per gli impianti di trattamento rifiuti. Si è posta pertanto particolare attenzione alla verifica della rispondenza dell'attività alle *BAT Conclusions*, i cui esiti sono riassunti nella sottostante tabella. L'attività di deposito preliminare e messa in riserva esaminata non necessita di adeguamenti.

## Conformità bat conclusions

CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT			
BAT	APPLICABILITA'	SITUAZIONE ATTUALE	EVENTUALE ADEGUAMENTO
<b>BAT 1.</b> Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:	SI	Lo stabilimento si è dotato di un sistema di gestione conforme alla ISO 14001/2015 che prevede, qualora attinenti, l'applicazione delle caratteristiche da I a XV	NO
<b>BAT 2.</b> Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.			
a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti	NO	Trattasi di rifiuti prodotti	
b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti	NO	Trattasi di rifiuti prodotti	NO
c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti	NO	Il riesame è riferito ad unico rifiuto prodotto	
d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita	NO	Non si effettuano trattamenti e non si originano prodotti	
e. Garantire la segregazione dei rifiuti	NO	Il riesame è riferito ad unico rifiuto prodotto	
f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura	NO	Il riesame è riferito ad unico rifiuto prodotto	
g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso	NO	Non si effettuano operazioni di cernita	
<b>BAT 3.</b> Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:	NO	Il rifiuto stoccato è sotto forma di pellets. Lo scarico avviene al coperto sotto capannone. Non vengono utilizzati flussi di acqua e le acque meteoriche non possono strutturalmente confluire nello stoccaggio	
<b>BAT 4.</b> Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.			
a. Ubicazione ottimale del deposito	SI	Il deposito è chiuso con pareti in cemento su tre lati e dotato di portone sul davanti. Viene effettuata una sola movimentazione dal luogo di produzione allo stoccaggio.	NO
b. Adeguatezza della capacità del deposito	SI	Il deposito è idoneo a contenere le 2000 tonnellate autorizzate	NO
c. Funzionamento sicuro del deposito	SI	Il deposito è identificato in ingresso da apposito cartello riportante le frasi di pericolo	NO
d. Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	NO	Il riesame è riferito ad unico rifiuto prodotto	

BAT	APPLICABILITA'	SITUAZIONE ATTUALE	EVENTUALE ADEGUAMENTO
<b>BAT 5.</b> Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento. Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:			
— operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente,	SI	Il personale addetto alla movimentazione ha ricevuto idonea formazione con aggiornamenti periodici	NO
— operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione,	SI	Si provvede alla registrazione del rifiuto in ingresso ed in uscita	NO
— adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite,	SI	Il deposito è strutturato per evitare le fuoriuscite. Lo stabilimento è comunque dotato di motospazzatrice per raccogliere eventuali fuoriuscite durante la fase di trasporto e di stoccaggio	NO
— in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa).	NO	Non vengono effettuate operazioni di dosaggio	
<b>BAT 6.</b> Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).	NO	Nello stoccaggio non si utilizza acqua	
<b>BAT 7.</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	NO	Nello stoccaggio non si utilizza acqua	
<b>BAT 8.</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	No	Non ci sono emissioni convogliate in atmosfera	

BAT	APPLICABILITA'	SITUAZIONE ATTUALE	EVENTUALE ADEGUAMENTO
<b>BAT 9.</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.	No	Le polveri di abbattimento fumi sono esclusivamente di origine inorganica	
<b>BAT 10.</b> La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.	NO	Le polveri di abbattimento fumi sono inodore	
<b>BAT 11.</b> La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.	NO	Il deposito non prevede impianti con consumo di acqua e energia	
<b>BAT 12.</b> Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:	NO	Le polveri di abbattimento fumi sono inodore	
<b>BAT 13.</b> Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.	NO	Le polveri di abbattimento fumi sono inodore	
<b>BAT 14.</b> Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.			
a. Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse	SI	Tutta la movimentazione avviene per gravità e l'altezza di caduta è minima. La velocità di circolazione dei mezzi all'interno dello stabilimento è a passo d'uomo e lo stoccaggio è al chiuso su tre lati con portone d'ingresso	NO
b. Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità	NO	La movimentazione non comporta l'uso di pompe e tubazioni	
c. Prevenzione della corrosione	SI	Viene verificata ogni due anni l'integrità della pavimentazione del box di stoccaggio	NO
d. Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse	SI	Il deposito è chiuso con pareti in cemento su tre lati e dotato di portone ad impacchettamento sul davanti.	NO
e. Bagnatura	SI	Essendo il materiale in Pellets, ha poca tendenza a spolverare e pertanto non necessita di bagnatura	NO
f. Manutenzione	SI	Viene effettuata, se necessario, manutenzione al box di stoccaggio	NO
g. Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti	SI	Mediante motoscopa viene effettuata regolare pulizia delle aree di accesso allo stoccaggio	NO
BAT	APPLICABILITA'	SITUAZIONE ATTUALE	EVENTUALE ADEGUAMENTO
h. Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)	NO	Il rifiuto gestito nel deposito è a base inorganica	NO

BAT	APPLICABILITA'	SITUAZIONE ATTUALE	EVENTUALE ADEGUAMENTO
<b>BAT 19.</b> Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.			
a. Gestione dell'acqua	No	Non ci sono flussi d'acqua utilizzati nell'impianto	
b. Ricircolo dell'acqua	No	Non ci sono flussi d'acqua utilizzati nell'impianto	
c. Superficie impermeabile	SI	Il pavimento del deposito è stato reso impermeabile mediante telo in HDPE.	NO
d. Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi	NO	Non ci sono vasche e serbatoi	
e. Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	Si	Il deposito è ubicato al coperto	NO
f. La segregazione dei flussi di acque	NO	Non ci sono flussi d'acqua utilizzati nell'impianto	
g. Adeguate infrastrutture di drenaggio	NO	Il deposito è ubicato al coperto e non ci sono flussi d'acqua	
h. Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite	NO	Non ci sono flussi d'acqua utilizzati nell'impianto né tantomeno tubazioni che scorrono in prossimità	
i. Adeguata capacità di deposito temporaneo	NO	Non ci sono flussi d'acqua utilizzati nell'impianto	
<b>BAT 20.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.			
<b>BAT 21.</b> Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).			
a. Misure di protezione Le misure comprendono: 1. protezione dell'impianto da atti vandalici, 2. sistema di protezione antincendio e antiesplorazione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione, 3. accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza.	SI per il solo punto 1	Tutto lo stabilimento è dotato di recinzioni perimetrali e il deposito è chiuso da portone	NO
<b>BAT 22.</b> Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti			
	No	In relazione al ciclo produttivo, non è possibile la sostituzione.	
<b>BAT 24.</b> Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).			
	NO	Nella gestione del rifiuto non vengono utilizzati imballaggi	

BAT	APPLICABILITA'	SITUAZIONE ATTUALE	EVENTUALE ADEGUAMENTO
<b>BAT 25.</b> Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.	NO	A valle della linea di depurazione, non viene eseguito alcun trattamento	
<b>BAT 26.</b> Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14 g e tutte le seguenti tecniche:	NO	Non viene effettuato alcun trattamento sul rifiuto all'interno del deposito.	
<b>BAT 27.</b> Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.	NO	Non c'è possibilità di deflagrazione dovuta al rifiuto stoccato.	
<b>BAT 28.</b> Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile l'alimentazione del frantumatore.	NO	Non viene effettuata attività di frantumazione	
<b>BAT 29.</b> Al fine di prevenire le emissioni di composti organici nell'atmosfera o, se ciò non è possibile, di ridurle, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d, la BAT 14 h e nell'utilizzare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.	NO	14 d. Il deposito è chiuso con pareti in cemento su tre lati e dotato di portone sul davanti. 14 h. Il rifiuto gestito nel deposito è a base inorganica	

## Prescrizioni specifiche per deposito preliminare e messa in riserva rifiuti pericolosi

1. i rifiuti pericolosi autorizzati per il deposito preliminare e messa in riserva sono di seguito riportati:

Rifiuti	EER	Quantitativo annuo prodotto (MG/anno)	Capacità istantanea di stoccaggio (MG)	Luogo di stoccaggio
Polveri pellettizzate derivanti da trattamento fumi	10 02 07*	7000	2000	Box dedicato

26. deve essere rispettata la capacità istantanea suindicata, che deve in ogni caso risultare compatibile con le prescrizioni dettate dal presente provvedimento ed allineate alle indicazioni del documento BAT – conclusions 17 agosto 2018;
27. il deposito dei rifiuti pericolosi è individuato sulla tavola AOO.01.20.13/00 del 8/3/2022 su cui sono altresì indicati i rifiuti gestiti in deposito temporaneo;
28. il deposito deve essere opportunamente segnalato con cartellonistica ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante il codice EER e deve essere sempre garantita una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
29. tutti i piazzali interessati dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazioni di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzati per consentire che lo stoccaggio avvenga in modo tale da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche e di impianti fognari);
30. le condizioni di impermeabilizzazione del box di stoccaggio dei rifiuti devono essere periodicamente controllate mediante ispezioni tecniche all'uopo predisposte;
31. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere preservato dall'azione degli agenti atmosferici e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).

## UTILIZZO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAME FERROSO DI PRODUZIONE DELL'ACCIAIO (attività' accessoria : R13 e R4 allegato C parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

Nel corso del 2021, la ditta ha chiesto l'incremento del quantitativo annuo del rottame rifiuto dalle 3.000 MG/anno, già previste nell'AIA 687 del 26.11.2013, a 300.000 MG/anno. Tale modifica è stata sottoposta a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e, con provvedimento Dir. Provinciale n. 3987 del 14/12/2021, è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Il SUAP GAL Mongioie ha recepito la modifica di che trattasi con provvedimento n. 29/2022 del 14/4/2022.

L'attività è finalizzata alla trasformazione in End of Waste, del rottame rifiuto a lista verde, mediante operazioni di selezione e cernita finalizzate a separare gli eventuali materiali indesiderati. Pertanto, all'interno dello stabilimento, è organizzato un sistema di gestione del rottame rifiuto a lista verde per la trasformazione in End of Waste, mediante l'applicazione del Regolamento Europeo 333/2011, attività per la quale la Ditta è dotata di apposito attestato n°0123-2021, di conformità al Regolamento. 333/2011, rilasciato dall'Ente di Certificazione IGQ in data 14.10.2021.



La gestione del rottame rifiuto a lista verde, segue il percorso attualmente utilizzato per l'arrivo del rottame End of Waste, con scarico e movimentazione, all'interno di capannoni.

La planimetria 00.01.50.12/00 del 13.01.2022 del 13/1/2022 è rappresentativa delle aree adibite alla gestione del rottame rifiuto ed alla produzione di EoW.

La verifica di primo livello viene effettuata presso la pesa stradale o presso la pesa ferroviaria. Tutti gli automezzi e i vagoni in ingresso allo stabilimento vengono sottoposti a controllo radiometrico, mediante specifici portali, secondo le procedure specifiche di stabilimento. In caso di allarmi di livello radiometrico si attivano le procedure previste dal Sistema di Gestione e validate dall'esperto qualificato in radioprotezione.

Successivamente al controllo radiometrico su ciascun carico viene verificata la conformità della superficie visibile del carico, anche a mezzo telecamera, e viene svolto il controllo documentale su ogni carico. Tutta la documentazione è registrata sul sistema di gestionale aziendale.

La verifica di secondo livello è effettuata presso le aree coperte del parco rottame dove ciascun carico, che costituisce il lotto da esaminare, viene scaricato a terra e ispezionato da classificatori adeguatamente formati che verificano:

- la corrispondenza del rottame scaricato con quanto ordinato (controllo commerciale);
- i requisiti richiesti dai punti 1 e 2 dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n.333/2011.

Al termine delle succitate operazioni, il rottame conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) N. 333/2011 cesserà di essere qualificato rifiuto e, per ciascun lotto, verrà redatta la "dichiarazione di conformità".

Il rottame è conferito al parco rottame, unitamente all'altro materiale End of Waste, per l'utilizzo come materia prima. Ogni camion in ingresso all'impianto verrà gestito come singolo lotto e tale lotto si configurerà concluso con la cessione all'acciaieria.

Il rottame che, dopo le verifiche di cui sopra non cesserà la qualifica di rifiuto, potrà essere respinto al fornitore oppure inviato ad impianto esterno autorizzato.

I rifiuti generati dall'attività di separazione/cernita (es. legno, plastica) verranno gestiti in regime di deposito temporaneo, secondo le modalità previste.

La messa in riserva del rifiuto in ingresso è effettuata solamente se l'attività di recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, non è contestuale all'arrivo del carico oppure se si presentano non conformità tali per cui si renda necessario il respingimento.

La messa in riserva è effettuata in una sezione dell'area di stoccaggio provvisorio delle polveri di acciaieria e la separazione tra i rifiuti è garantita dal posizionamento per tutta la lunghezza del box di una barriera new jersey.

## Prescrizioni specifiche

32. nel ciclo di produzione dell'acciaio è ammesso l'utilizzo di :

- rottame classificato EoW, da rottamai autorizzati che, dopo le verifiche di routine (controlli radiometrici e di qualità), è destinato al parco rottame;
- l'utilizzo di rottame classificato rifiuto, identificato con i codici **CER 191001, 191202, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 200140**, che, dopo il controllo radiometrico e le verifiche di primo e secondo livello (attività R4), verrà sottoposto a procedura per la classificazione in EoW e successivamente conferito al parco rottame;

33. l'eventuale messa in riserva dei rifiuti in ingresso o dei rifiuti risultati non conformi e destinanti a reso, effettuata presso l'area di deposito delle polveri di abbattimento deve essere condotta avendo cura di mantenere una netta separazione tra i rifiuti di diversa origine. I rifiuti in riserva devono essere opportunamente segnalati con cartellonistica ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante il codice EER e deve essere sempre garantita una facile ispezionabili ed una sicura movimentazione;
34. la capacità massima istantanea presente in stoccaggio su cui calcolare l'importo delle garanzie finanziarie è pari a **150 MG**;
35. **dalle operazioni di recupero derivano** rottami di ferro acciaio conformi alle disposizioni di cui al regolamento UE 333/2011 (cessazione di qualifica di rifiuto);
36. il **periodo massimo di stoccaggio dei materiali** derivanti dalle operazioni di recupero di cui al punto precedente, (qualora si rendesse necessario) è pari a **un anno**;
37. con cadenza semestrale devono essere caratterizzati gli scarti derivanti dalla selezione dei rifiuti destinati a ditte terze.

### **RECUPERO SCORIE DI ACCIAIERIA (attività e accessoria : R13 e R5 allegato C parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i.)**

Il Provvedimento integrato ambientale n. 687 del 26.11.2013 ha autorizzato l'esercizio delle operazioni di recupero della scoria di acciaieria EER 10 02 02 per la realizzazione di un rilevato su terreno aziendale, identificato a catasto foglio n. 7, particelle n.ri 218, 432, 217, 216, 219, 215, 212, 211, 400, 210 e foglio n. 8 particella n. 896, precedentemente assentito in procedura semplificata. Successivamente, con presa d'atto provinciale prot. n. 32087/2014, è stato assentito un innalzamento del rilevato di 50 cm circa, rispetto alla quota progettuale autorizzata, con apporto di un ulteriore volume di scorie pari a 6.000 mc.

Tale attività di recupero è stata subordinata al pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 5/2/1998, come modificato dal D.M. 186/06. In particolare, la scoria di acciaieria destinata al recupero per la realizzazione di sottofondi e piazzali deve rispettare i parametri indicati al punto 4.4.2 dell'Allegato 1, Sub-allegato 1 del DM 5.2.1998 ed il test di cessione sull'eluato deve essere conforme a quanto indicato all'Allegato 3 del DM 186/06.

Il provvedimento n. 3407 del 9/9/2015 ha escluso dalla valutazione di impatto ambientale, a precise condizioni, la realizzazione di un rilevato, mediante utilizzo delle medesime scorie succitate, sull'area identificata al foglio 8 – mappali n. 111, 112, 115, 116, 119, 120, 123, 124, 127, 128 e 917 e sul foglio n. 7 mappale 507 N.C.T. (**cosiddetta ex Bertola**). Successivamente la Provincia, con la nota prot. n. 107715 del 16/11/2015, ha assentito la realizzazione di un rilevato con rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dalle medesime scorie, per un quantitativo pari a 41200 mc, da mettere a dimora in un tempo presunto pari a 30 mesi. In tale occasione è stata richiesta implementazione dell'esistente monitoraggio delle acque sotterranee, con la realizzazione di due nuovi piezometri, denominati P3 e P4, da allestirsi nel rispetto delle previsioni progettuali.

In data 28/2/2018, la Ditta ha inoltrato, tramite SUAP, un'istanza di modifica non sostanziale SPP/21/18, per il recupero di ulteriori 40.000 mc di scoria sul sito succitato (ex Bertola), **tuttavia tale richiesta non è stata accolta in quanto contestualmente sono emerse criticità nel monitoraggio delle acque di falda e, in data 8/8/2018, al protocollo n. 59591, la ditta medesima ha presentato il piano di caratterizzazione ex art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..**

Con provvedimento SUAP n. 90/2020 del 29/10/2020 è stata assentita una modifica non sostanziale relativa al rilevato denominato "Ex Bertola" nel pieno rispetto delle previsioni progettuali, come modificate ed integrate nella documentazione inviata in data 17 settembre 2020 e 19 ottobre 2020 e delle disposizioni tecniche impartite dal Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo prot. n. 61376 del 28/10/2020.

Infine con Provvedimento del GAL Mongioie n. 23/2022 del 6/4/2022, è stata assentita la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla realizzazione di un nuovo rilevato

utilizzando le scorie di acciaieria derivanti dal ciclo aziendale su area destinata nel PRGC ad “attività produttive di completamento e riordino” di stabilimenti industriali e artigianali.

Con provvedimento provinciale n. 3561 del 20/10/2021, è stata esclusa la necessità della valutazione di impatto ambientale nel rispetto di precise condizioni; il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ha espresso parere tecnico di competenza con la nota prot. n. 25056 del 21/3/2022.

In data 3/5/2022 al prot. n. 28419 la Ditta ha fatto pervenire i chiarimenti e le integrazioni e, in data 1/7/2022 ha avuto inizio il deposito della scoria e, all'atto del rilascio del presente provvedimento, il recupero della scoria è relativo al sito individuato al Foglio n. 7, particelle 210, 211, 400 ed al Foglio n. 8 particelle 111, 112, 115, 116, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 896 (parte), 917. Il progetto è rappresentato nella seguente documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica.

M01 del 14/1/2022- relazione illustrativa;

M03 – xx (da 01 a 07) – elaborati grafici

### **Prescrizioni specifiche**

Deve essere data attuazione alle previsioni progettuali ed è fatto salvo il rispetto degli elaborati tecnici allegati all'istanza di modifica, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

38. per quanto attiene agli aspetti urbanistici ed igienico sanitari, si fa rinvio a quanto evidenziato dal Comune di Lesegno nella nota prot. n. 3768 del 9/9/2021 e dall'ASL CN 1 Dipartimento prevenzione nella nota prot. n. 55831 del 13/9/2021;
39. è autorizzato l'utilizzo di un quantitativo di scoria, rifiuto identificato con EER 100202 pari a 90.000 mc;
40. l'attività di recupero è subordinata al pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 5/2/1998, come modificato dal D.M. 186/06. In particolare, la scoria di acciaieria destinata al recupero per la realizzazione di sottofondi e piazzali deve rispettare i parametri indicati al punto 4.4.2 dell'Allegato 1, Sub-allegato 1 del DM 5.2.1998 ed il test di cessione sull'eluato deve essere conforme a quanto indicato all'Allegato 3 del DM 186/06;
41. i livelli di guardia per i parametri significativi per le acque sotterranee nei piezometri, sono definiti nella sottostante tabella:

Piezometro	pH	Conducibilità µS/cm	Fluoruri µg/l	Solfati mg/l	Nitriti µg/l	Nitrati mg/l	Cromo µg/l	Cromo VI µg/l
csc	n.p.	n.p.	1500	250	500	n.p.	50	5
PZ2	10.6	600	969	19	356	2	9	2
PZ3	12.7	993	5087	35	778	8	13	5
PZ4	10.4	323	133	31	100	39	18	5
PZ5	13	2100	1212	31	14100	8	17	13

42. nel caso in cui vengano superate le soglie succitate devono essere intraprese le azioni contenute nell'allegato 2 al Procedura PRSGA 16 del 26/4/2022, come di seguito riassunte:

- Superamento in un piezometro anche di **una sola soglia**: comunicazione agli Enti dell'avvenuto superamento e ripetizione analisi entro 30 gg, con comunicazione preventiva;
- Superamento in un piezometro di **tre soglie**: comunicazione agli Enti ed Organi Tecnici competenti, dell'avvenuto superamento e ripetizione analisi entro 30 gg, con comunicazione preventiva e **sospensione dell'attività di recupero scorie**;

- Superamento in un piezometro delle **soglie associate ai parametri pH e CrVI**: comunicazione agli Enti ed Organi Tecnici competenti, dell'avvenuto superamento e ripetizione analisi entro 30 gg, con comunicazione preventiva e **sospensione dell'attività di recupero scorie**;
  - Superamento complessivo su due o più piezometri di **quattro soglie** distribuito: comunicazione agli Enti ed Organi Tecnici competenti, dell'avvenuto superamento e ripetizione analisi entro 30 gg, con comunicazione preventiva e sospensione dell'attività di recupero scorie;
  - Superamento complessivo di tre soglie, tra cui quelle associate ai parametri pH e/o Cr VI, distribuito su due o più piezometri: comunicazione agli Enti dell'avvenuto superamento e ripetizione analisi entro 30 gg, con comunicazione preventiva e **sospensione dell'attività di recupero scorie**.
43. **sulla scarpata e sul triangolo orientale** risulta necessario, durante l'elevazione, **completare una progressiva impermeabilizzazione basale della superficie di abbancamento**, in modo da impedire nel sottosuolo la lisciviazione idrica delle scorie che si vogliono depositare;
44. è fatto obbligo svolgere le attività di monitoraggio dell'acquifero e delle acque che si raccolgono nella vasca avente dimensioni 160x160 e realizzata, a monte della saracinesca, secondo le modalità riassunte nello **schema integrativo del vigente PMC**;
45. **con cadenza biennale**, la Ditta deve relazionare alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo sui risultati ottenuti dalle indagini analitiche condotte su tutti i piezometri, al fine di escludere l'incidenza delle operazioni di recupero rifiuti sulla qualità delle acque sotterranee.



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame parziale

**RIVA ACCIAO S.p.A. STABILIMENTO DI LESEGNO**

**ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

**Aggiornamento 1**

## COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	DETERMINAZIONI	FREQUENZA	parametri
Caratterizzazione dei rifiuti conferiti fuori sito	Misura diretta discontinua	<p>Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite, tenendo in debita considerazione <b>le Linee Guida SNPA (delibera 105/2021)</b> e nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorizzazioni e/o iscrizioni rilasciate in capo agli impianti di destinazione, nonché:</p> <p><b>- se conferiti a impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs152/06 e smi</b> , in ossequio ai disposti dall'art. 8 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. e/o dell'art. 7 del D.M. 12.06.2002, n. 161, a seconda della destinazione e classificazione del rifiuto (pericoloso o non pericoloso) ;</p> <p><b>- se conferiti a impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi</b> sulla base delle disposizioni impartite dalle norme tecniche relative alle specifiche operazioni di recupero-smaltimento (es. D.Lgs 36/03 relativo alle discariche e smi; D.Lgs 152/06 e smi – titolo III bis elativo all'incenerimento ed al coincenerimento ecc. )</p> <p><b><u>Ogni qual volta vengano apportate modifiche al ciclo produttivo che possono comportare una differente composizione del rifiuto prodotto.</u></b></p>	
10 02 07* Polveri abbattimento fumi	Cfr linee guida SNPA relative alla classificazione e alla caratterizzazione dei rifiuty	annuale	
10 02 02 Scorie	Analisi sul tal quale e sull'eluato secondo le indicazioni DM 5.2.1998 come modificato dal DM 186/06. Per la preparazione del campione da sottoporre al test di eluizione, è possibile utilizzare la "Prassi di riferimento UNI/PdR 94:2020" (Metodo per la preparazione del campione da sottoporre a lisciviazione secondo la UNI EN 12457-2)		.
10 02 10 Scaglie di laminazione destinate a recupero di materia in processo a	Indicate nel DM 5/2/1998 sul tal quale e sull'eluato e microinquinanti quali PCDD, PCDF, IPA, PCB, Cloro e metalli pesanti e ulteriori richieste dell'impianto di		

PARAMETRO	DETERMINAZIONI	FREQUENZA	parametri
freddo	destinazione.		
10 02 10 Scaglie di laminazione destinate a recupero di materia in processo a caldo	Indicate nel DM 5/2/1998 sul tal quale e sull'eluato e microinquinanti quali PCDD, PCDF, IPA, PCB, Cloro e metalli pesanti ed ulteriori richieste dell' impianto di destinazione.		
Scarti derivanti dalla classificazione rottame 15.01.02 Imballaggi in plastica 15.01.03 Imballaggi in legno 15.01.06 Imballaggi misti		Annuale	Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite, tenendo in debita considerazione le Linee Guida SNPA (delibera 105/2021) e nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorizzazioni e/o rilasciate in capo agli impianti di destinazione.

### COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE: Acquifero superficiale

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	PUNTO DI MONITORAGGIO (c.f.r. tavola allegata indicante posizionamento)	FREQUENZA	NOTE
Soggiacenza	Misura diretta discontinua	Piezometri, P1, P2, P3, P4, P5, P6.	Mensile	Registrazione e invio agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento  <b>Con cadenza biennale, la Ditta deve relazionare alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo sui risultati ottenuti dalle indagini analitiche condotte su tutti i piezometri, al fine di escludere l'incidenza delle operazioni di recupero rifiuti sulla qualità delle acque.</b>
pH			Mensile	
Conducibilità				
Solfati				
Nitriti				
Nitrati				
Fluoruri				
Cromo totale				
Cromo VI				
BOD5				
Calcio		Piezometri P1, P2, P3, P4, P5, P6.	Trimestrale	
Sodio				
Potassio				
Magnesio				
Cloruri				
Azoto ammoniacale				
Azoto totale				
Cianuri				
Alluminio				
Arsenico				
Boro				
Cadmio				

Manganese				
Ferro				
Mercurio				
Rame				
Zinco				
Piombo				
Nichel				
Vanadio				
Ossidabilità				
Benzene				
Toluene				
Xilene				
Fenoli				
IPA				
PCB				
Diossine e Furani				


**COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE: Acque di percolazione**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH			Mensile (*)	
Conducibilità				
BOD5				
Calcio				
Sodio				
Potassio				
Magnesio				
Cloruri				
Solfati				
Nitriti				
Nitrati				
Azoto ammoniacale				
Azoto totale				
Cianuri				
Fluoruri				
Alluminio				
Arsenico				
Boro				
Cadmio				
Manganese				
Ferro				
Mercurio				




PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE	
Rame					
Cromo totale					
Cromo VI					
Zinco					
Piombo					
Nichel					
Vanadio					
Ossidabilità					
Fosforo totale					
Benzene					Semestrale (*)
Toluene					
Xilene					
Fenoli					
IPA					
PCB					
Diossine e Furani					

(\*) se le precipitazioni rendono fattibile il prelievo.



LATITUDINE 44°29'30"  
LONGITUDINE 12°59'30"  
RISPETTO AL MERIDIANO DI GREENWICH



<b>RIVA ACCIAIO</b> Stabilimento di <b>LESEGNIO (CN)</b> stabilimento		REPERITO CODICE LAVORO	RICARICO COD. MACCHINA
<b>PLANIMETRIA AREE ADIBITE ALLA GESTIONE          DEL ROTTAME RIFIUTO          ED ALLA TRASFORMAZIONE IN END OF WASTE</b>			
DISegnATO Converse	DATA 13/01/2022	FIRMA 	FILE N° 00,01_50,12/00
VERIFICATO CONTROLLATO	CODICE PRODOTTO 1500	SCALA 1:500	FORMATO AO
NUMERO TDM			REV.

